



CIRCOLARE 10.04.2020

NOVITÀ

DL c.d. “Liquidità” dell’08/04/2020 N. 23

INDICE:

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ.....	pag. 2
MISURE DI NATURA SOCIETARIA	pag. 6
MISURE FISCALI	pag. 7

STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

ART. 1 – LA GARANZIA SACE FINO AL 31/12/2020 SU NUOVI FINANZIAMENTI

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - GARANZIE IN FAVORE DI BANCHE, ISTITUZIONI FINANZIARIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO IN ITALIA, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. **La concessione di garanzia implica dunque una maggior facilità, a parità di altre condizioni, nell'ottenere NUOVI FINANZIAMENTI DAL CANALE BANCARIO NON SI PARLA DI MERA RINEGOZIAZIONE.**

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

CONDIZIONI per accedere alla garanzia:

- alla data del **31 dicembre 2019** non deve essere classificata "in difficoltà";
- alla data del **29 febbraio 2020**, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate;
- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la **distribuzione di dividendi** o il riacquisto di azioni nel 2020;
- di **gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali**.

Finanziamenti ammissibili

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di

- durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un
- preammortamento di **durata fino a 24 mesi (SI PAGANO I SOLI INTERESSI CHE DA QUANTO È POSSIBILE CAPIRE POTREBBERO ANCHE ESSERE AL DI SOTTO DELL'1% ALMENO PER I FINANZIAMENTI SENZA ISTRUTTORIA SINO A 25.000€).**

L'ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019 (**termine aberrante. Si intende l'ammontare di ricavi di vendita riportati a bilancio o risultanti in dichiarazione dei redditi**), come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

La garanzia opera solo se l'azienda ha effettivamente ricevuto un finanziamento di importo superiore ai pregressi (serve per NUOVA FINANZA).

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano **LOCALIZZATI IN ITALIA**, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Procedura per l'accesso alla garanzia

È prevista una procedura "semplificata" per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro.

ART. 4 METODOLOGIE SMART PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Sono previste, in deroga alle vigenti norme, le modalità di conclusione dei contratti di finanziamento che non prevedano la presenza fisica in banca da parte del beneficiario (contratti "agili"). Sarà quindi possibile procedere all'accordo anche tramite scambio di documenti tramite posta elettronica ordinaria, previa identificazione del richiedente e/o del rappresentante legale.

ART. 12 – FONDO GASPARRINI PER SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA

DI Cura Italia prevedeva:

"Il fondo di solidarietà (Fondo Gasparrini) consente di sospendere le rate del MUTUO ACQUISTO PRIMA CASA fino a 18 mesi.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

- l'ammissione ai benefici del Fondo (di solidarietà per mutui prima casa) è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, a seguito del 21/02/2020 hanno subito un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura / restrizione della propria attività per l'emergenza coronavirus;
- Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

Il DL "Liquidità" cambia la platea dei lavoratori autonomi considerando:

"Per lavoratori autonomi [...] i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020."

Cioè coloro che hanno beneficiato del Bonus 600 Euro, ossia partite IVA e Autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS, alla Gestione Commercianti o Artigiani (AGO) non titolari di pensione.

Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di **mutui in ammortamento da meno di un anno.**

Art. 13 - IL FONDO DI GARANZIA PMI – NUOVI FINANZIAMENTI E FINANZIAMENTI PRE-ESISENTI

Si riportano di seguito le modifiche all'operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del DL "cura Italia":

- l'estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- l'innalzamento della percentuale di copertura della **garanzia diretta al 90 per cento** dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

L'importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti, ossia alternativamente:

- 1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. **Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;**
- 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata **al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi** o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento; può arrivare al 100 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (se concesse gratuitamente).

Resta inteso che fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL "cura Italia";

- ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati **solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario.**
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008

della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni ⁽¹⁾, **purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.**

- La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse **alla procedura del concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto decreto, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, **le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate.**
- Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

FINANZIAMENTI PMI E PARTITE IVA

Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti **in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:**

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro). *(Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore).*

¹ **Inadempienze probabili (“unlikely to pay”)**: la classificazione in tale categoria e, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione e denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un'esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempre che non ricorrano le

— B.7 —

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - 10° aggiornamento

condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, purché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS; ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

La banca può applicare **applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse che tenga conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria** (*comunque, a un tasso molto conveniente*).

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica **formale del possesso dei requisiti**, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

NUOVA GARANZIA SU FINANZIAMENTI GIA' EROGATI

In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie [QUINDI COPERTURA DEL 100%] per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. La garanzia deve essere utilizzata per effettuare una riduzione del tasso di interesse applicato al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

MISURE DI NATURA SOCIETARIA

Art. 5 – Differimento entrata in vigore del codice della crisi

L'applicazione della normativa è differita al 01/09/2021.

Art. 6 – Disposizioni in materia di riduzione del capitale

Dall'08/04/2020 al 31/12/2020 (quindi per il bilancio 2020) NON SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PER PERDITE SOPRAVVENUTE (artt. 2447, 2482-bis cc per le S.p.A. e art. 2482-ter per le s.r.l.). La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale senza ricapitalizzazione non opera nel periodo indicato quale la causa di scioglimento (2484 cc). L'art. 2484 c.c. pur essendo previsto per le s.r.l. viene ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina applicabile anche alle S.p.a. soprattutto a quelle con ristretta base sociale.

Art. 7. - Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

Per il bilancio 2020 è possibile valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuità economica a condizione che tale continuità risulti sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (bilancio 2019), fatta salva l'approvazione anche con assemblea in videoconferenza (ex dl cura Italia). Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella integrativa facendo anche riferimento al bilancio precedente. Le medesime disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art. 8 – Finanziamenti dei soci

I finanziamenti dei soci in favore della società che avvengono tra l'08/04/20 e il 31/12/20 NON SONO POSTERGATI pertanto, pur consigliando all'organo amministrativo estrema prudenza nella gestione, tali finanziamenti potranno essere rimborsati ai soci anche con preferenza rispetto agli altri debiti sociali. Si raccomanda nel caso la redazione di una delibera ad-hoc da parte dell'assemblea.

Art. 9 – Proroga concordati e accordi ristrutturazione

Proroga di 6 mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra 23/02/20 e 31/12/2020.

Art. 10. - Ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Tutti i ricorsi presentati tra il 9 Marzo 2020 e il 30 Giugno 2020 sono IMPROCEDIBILI. Fatta salva la possibilità per il PM che deve, su istanza di parte, emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento (art. 15 legge fallimentare).

MISURE FISCALI

ART. 18. - Sospensione di versamenti tributari e contributivi

- 1) **FINO A 50 MLN DI FATTURATO** *(nel periodo di imposta precedente)*: Sospensione del versamento di ritenute fiscali, contributi e INAIL sui lavoratori dipendenti e dell'IVA per i soggetti con ricavi o compensi non superiori **a 50 milioni di euro** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, per i **mesi di aprile e di maggio 2020**. Quindi, se a marzo ho avuto un calo di almeno il 33%, è possibile sospendere i versamenti del 16/04. Se anche nel mese di Aprile ho subito un calo di almeno il 33%, è possibile sospendere anche i versamenti del 16/05.
- 2) **OLTRE 50 MLN DI FATTURATO** *(nel periodo di imposta precedente)*: Sospensione del versamento di ritenute fiscali, contributi e INAIL sui lavoratori dipendenti e dell'IVA di Aprile e Maggio per i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di **almeno il 50 per cento** nel mese di marzo 2020 e Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

- 3) VERSAMENTI PER ATTIVITA' AL PRIMO ANNO:** I medesimi versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.
- 4) SOSPENSIONE IVA PER LE ATTIVITÀ NELLE PROVINCE PIÙ COLPITE:** NO IVA ad APRILE E MAGGIO A PRESCINDERE DAI RICAVI per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto al periodo precedente).

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a partire da giugno 2020.

SOLO PER I SOGGETTI residenti nei comuni definiti “ZONA ROSSA” ex decreto 1/03/2020 (nord Italia) e aziende dei seguenti settori: [TURISMO] - [SPORT] - [CULTURA E SPETT.] - [GIOCO] - [FIERE ED EVENTI] - [RISTO-PUB] - [CULTURA E ARTE] - [EDUCAZIONE] - [ASS. SOCIALE — NON RESIDENZIALE] - [WELLNESS] - [TRASP.] - [TRASPORTI PERSONE] - [NOLEGGIO MEZZI] - [GUIDA TURISTICA], **SONO SOSPESI I VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI, PREMI INAIL E RITENUTE FISCALI SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (NON SUI PROFESSIONISTI) ANCHE NEL MESE DI APRILE.**

I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE FATTI IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 31/05 O IN 5 RATE DI PARI IMPORTO.

PROROGA AL 31/05 PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO FATTURATO <400.000,00 E NON HANNO DIPENDENTI: tra il 17/03 e il **31/05** è possibile emettere fattura senza subire ritenuta d'acconto. Quindi possono incassare l'importo lordo e versare le ritenute non subite entro il 31/05 o 5 rate di pari importo senza sanzioni (nella nota della fattura elettronica inserire “non sogg. a ritenuta ex art. 62 comma 7 - dl 18 - 17/03/2020”).

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ACCONTI IMPOSTA ALL'80% A GIUGNO: NO A SANZIONI E INTERESSI IN CASO DI VERSAMENTO INSUFFICIENTE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA IRPEF, IRES E IRAP se l'importo versato non sarà inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterà dovuta in base alla dichiarazione. SI APPLICHERÀ SOLO SUI REDDITI 2019 (DICHIARAZIONE 2020).

VERSAMENTI DOVUTI A MARZO: I versamenti (IVA, RITENUTE, CONTRIBUTI, INAIL che erano da versare a MARZO) sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE: Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.".

Art. 34. - NO INDENNITÀ 600 EURO PER ISCRITTI A CASSE PRIVATE CHE percepiscono altro tipo di reddito (es: sono anche dipendenti o sono anche pensionati). Al riguardo le singole casse provvederanno a predisporre documento per autocertificare l'esclusività del reddito da lavoro autonomo.

Art. 35. – VALIDITA' PIN INPS: Fino al termine dello stato di emergenza il PIN rilasciato in modalità semplificata è valido per l'identificazione del richiedente l'INPS.